

GIOVANNA RAZZANO
IL PRIMATO DELL'ESSERE UMANO
NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

1. *Le nuove tecnologie digitali e l'identità umana*

La prospettiva della filosofica teoretica da cui muove Alessandra Modugno¹, incentrata sulle *dimensioni costitutive dell'umano*, offre spunti di riflessione anche per chi si pone dinanzi alle problematiche poste dall'intelligenza artificiale (IA) in una prospettiva giuridica e specificamente costituzionale². In effetti, prima ancora di considerare i rischi e le criticità che scaturiscono dai pur promettenti sviluppi scientifici e tecnologici, nonché di valutare la migliore disciplina giuridica per i casi problematici, sembra fondamentale comprendere come l'IA sfidi l'uomo non tanto con riguardo a ciò che *egli fa*, ma soprattutto con riguardo a *chi egli è*.

La tecnica giunge a trasformare proprio l'uomo, e non più, solo, i suoi mezzi e i suoi strumenti³. Ci pone dinanzi a *prodotti* che sono in grado di superare il *produttore* (ad es. nella potenza di calcolo, nella disponibilità

-
- 1 A. Modugno, *Intelligenza della realtà e azione responsabile: il "fattore umano" come meta-criterio*, in questo medesimo volume.
 - 2 Fra i contributi più recenti, G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2018, p. 30 ss.; F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino, 2018; M. Ainis, *Il regno dell'Uroboro. Benvenuti nell'era della solitudine di massa*, Milano, 2018; P. Costanzo, *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, in *Diritto pubblico*, n. 1, 2019, p. 71 ss.; A. Simoncini e S. Suweis, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, n. 1/2019, pp. 87-106; A. D'Aloia, M. C. Errigo (a cura di), *Neuroscience and Law. Complicated crossings and new perspectives*, Springer, Cham, 2020; A. D'Aloia, (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Franco Angeli, Milano, 2020; U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020; R. Fattibene, *La tensione delle garanzie di libertà e diritti là dove il potenziamento cognitivo incontra l'intelligenza artificiale*, in *Federalismi*, 5 ottobre 2022.
 - 3 Come sottolinea A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in A. D'Aloia, (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., p. 173 ss., "Le tecnologie cibernetiche [...] stanno mettendo in discussione la

di dati, nella memoria e nella capacità di apprendimento⁴), di vincerlo nei giochi sofisticati⁵, di incidere sulla sua posizione giuridica processuale⁶, di rendergli inaccessibile la logica sottesa ad alcuni metodi di apprendimento automatico⁷, di entrare in relazione col suo corpo non solo per monitorarlo, curarlo e supportarne carenze e disabilità⁸, ma anche per

distinzione “mezzo-fine” ovvero “agente-strumento” nella definizione dei comportamenti e delle relazioni” e una mutazione della tecnologia da strumento a soggetto.

- 4 Cfr. al riguardo il parere *Intelligenza artificiale e medicina: aspetti etici*, 29 maggio 2020, frutto del lavoro congiunto del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e la Scienza della Vita (CNBBSV). Vi si sottolinea (p. 5 ss.) come l'attuale sviluppo della tecnologia permette una notevole capacità di apprendimento della macchina (*machine learning*), che, sulla base delle informazioni immagazzinate e archiviate (i dati), è in grado di scoprire relazioni nascoste tra i dati e la connessione delle informazioni (gli algoritmi). Una particolare area del *machine learning* è poi il *deep learning*, derivante da un processo di imitazione del cervello umano, basato sulla creazione di reti di neuroni artificiali.
- 5 Il riferimento è al caso di *Alpha Go*, un *software* che ha battuto il campione mondiale del gioco *Go*, nel 2016, inventando, durante il gioco, strategie nuove, non ideate dai programmatori.
- 6 Cfr. F. Donati, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., 237 ss.; S. Quattrocchio, *Equo processo penale e sfide della società algoritmica*, ivi, p. 267 ss.; A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale*, cit., p. 178. Cfr. inoltre A. Pajno, *L'uso dell'intelligenza artificiale nel processo tra problemi nuovi e questioni antiche*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2022; A. Santosuosso, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Mondadori, Milano, 2020; F. G. Pizzetti, *La Costituzione e l'uso in sede giudiziaria delle neuroscienze (e dell'intelligenza artificiale): spunti di riflessione*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2019; M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, n. 3/2018, 878. Emblematica, fra le tante, la questione del *Compas*, il software che valuta il rischio di pericolosità sociale e di recidiva di un individuo, non privo di incognite quanto ad esiti discriminatori.
- 7 C.d. “*effetto black box*”.
- 8 Su IA e medicina cfr. E. Catelani, *Nuove tecnologie e tutela del diritto della salute: potenzialità e limiti dell'uso della Blockchain*, in *Federalismi*, 4/2022; C. Casonato, *Per una intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., p. 137; E. Ferioli, *Digitalizzazione, intelligenza artificiale e robot nella tutela della salute*, ivi, p. 423; L. Spina, *L'intelligenza artificiale in sanità: tra prospettive e nuovi diritti*, ivi, p. 454; L. Rufo, *L'intelligenza artificiale in sanità: tra prospettive e nuovi diritti*, ivi, p. 451 ss.; M. Tomasi, *Genetica e Costituzione. Verso un rinnovato statuto giuridico della persona in medicina*, Napoli, 2019; A. Spina, *La medicina degli algoritmi: Intelligenza Artificiale, medicina digitale e regolazione dei dati personali*, in F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 321.

potenziarne le prestazioni⁹. Insomma, non si è più, solo, dinanzi a *prodotti* tecnologici altamente sofisticati, ma ad entità che paiono rivaleggiare con l'uomo e trasformarne la stessa *identità*, replicandone le prerogative e determinando, altresì, da un lato nuove disuguaglianze, dall'altro, paradossalmente, nuove fragilità.

Ora il diritto costituzionale attiene ai rapporti fra l'uomo e il potere pubblico, nonché ai diritti fondamentali, per cui è sicuramente compito del costituzionalista studiare come i diritti e le libertà vadano garantiti nel nuovo contesto, individuando le attuali forme di potere e di debolezza¹⁰ e cercando rimedi e soluzioni ad abusi e discriminazioni. Ma credo che non si tratti solo di questo. Al diritto costituzionale, così come ad altre discipline, viene oggi chiesto qualcosa di più.

2. Governerà la potenza della tecnica? Transumanesimo, postumanesimo e personalità giuridica alle macchine intelligenti

La sfida, infatti, è più a monte, e attiene alla stessa identità umana, interessando la questione della soggettività e, con essa, la *perdurante centralità dell'uomo*, per nulla scontata. Al di là dell'apparente convergenza su tale centralità, non mancano infatti orientamenti volti a “lasciar decidere alla tecnologia e al suo intrinseco dinamismo autoriproduttivo”¹¹, a ritenere ineluttabile il predominio della tecnica sul diritto e sulla politica¹², a

9 C.d. *enhancement* genetico e neurobiologico, su cui L. Palazzani, *Potenziamento neuro-cognitivo: aspetti bioetici e biogiuridici*, in Id., R. Zannotti (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli*, Torino, 2013; A. D'Aloia, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, in *Biolaw Journal*, n. 1/2014, 87 ss., 93 ss.; e, da ultimo, R. Fattibene, *La tensione delle garanzie di libertà e diritti*, cit. Cfr. poi CNB, *Diritti umani, etica medica e tecnologie di potenziamento (enhancement) in ambito militare*, del 22 febbraio 2013; il parere congiunto di CNB e di CNBBSV, *Sviluppi della robotica e della roboetica*, del 17 luglio 2017 e, altresì, CNB, *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo: osservazioni bioetiche*, del 17 dicembre 2010.

10 Come osserva A. D'Aloia, *Il diritto verso il “mondo nuovo”*. *Le sfide dell'intelligenza artificiale*, in Id. (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., 20, si tratta anche di “un problema di sovranità, una nuova sfida per quella che resta la *mission* fondativa e irrinunciabile del costituzionalismo, vale a dire limitare tutte le forme di potere”.

11 Come osserva M. Zanichelli, *Ecosistemi, opacità, autonomia: le sfide dell'intelligenza artificiale in alcune proposte recenti della Commissione Europea*, p. 85, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit.

12 Così E. Severino in N. Irti-E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma-Bari, 2001, dove l'A. sostiene la potenza totalizzante della tecnica, di-

riconoscere soggettività e diritti alle macchine¹³. Importanti filoni di pensiero, poi, sperano in un futuro in cui si possa realizzare il superamento dell'umano.

Così, in ambito filosofico e sociologico, sulla base delle opportunità aperte dall'IA, la corrente transumanista progetta una evasione dai confini della condizione umana, in particolare dalla corporeità, per approdare ad un individuo digitale, ad una pura intelligenza, tendenzialmente eterna¹⁴. Nel medesimo filone di pensiero si colloca pure chi propugna un futuro nanotecnologico in cui l'uomo sarà privo di malattie, esente dalla vecchiaia, in perfetta e perpetua salute¹⁵. Secondo queste prospettive, la centralità non spetterà più alla *persona*, ma ad un individuo composto da pura informazione, inorganico, indifferentemente corpo e protesi, perché ciò che conta è la *mente*, ovviamente virtuale. Quella cui si aspira è, in definitiva, una condizione di immortalità derivante dalla liberazione dai legami limitanti della corporeità, visti come forieri di malattia, fragilità, finitudine. L'uomo in carne ed ossa, con i suoi limiti e i suoi bisogni, potrà così essere sorpassato dalle soggettività digitali.

Il postumanesimo, da parte sua, auspica un mondo non antropocentrico ma, piuttosto, "antropodecentrico", dove, cioè, prevarrà l'ibridazione fra l'uomo e il non uomo; dove vi saranno fusioni fra uomini animali e macchine. Al posto della persona umana, unica, individuale ed irripetibile, vi sarà un essere sempre in transizione, metamorfosi ed evoluzione, privo di

nanzi alla quale il diritto e la politica sono destinate all'estinzione (p. 34). Per l'A., la morte della verità (e quella di Dio), infatti, significano anche la morte del diritto (p. 23 ss.), cosicché il principio supremo ordinatore sarà la normatività tecnologica che regolerà anche le norme che ancora si illudono di regolare la tecnica (p. 36 ss.).

13 Come ricorda A. D'Aloia, *Il diritto verso il "mondo nuovo"*, cit., 56, già da tempo ci si è posti la domanda cruciale: "*Could an artificial intelligence become a legal person?*" (così L.B. Solum, *Legal Personhood for artificial intelligences*, in *North Carolina Law Review*, n. 4/1992, 1231 ss.). Per A. D'Aloia è prematuro rispondere. Non mancano comunque autori propensi ad una risposta positiva, che invitano a superare l'antropocentrismo, come U. Ruffolo, *La "personalità elettronica"*, in Id. (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 227; G. Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, P. Femia (a cura di), Napoli, 2019.

14 Si veda R. Kurzweil, *The Age of Intelligent machines*, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1990; *The Age of Spiritual Machines*, Penguin, New York, 1999; *Human Enhancement* (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2009; *Robot: Mere Machine to Transcendent Mind*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

15 K.E. Drexler, *Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology*, Anchor Press, New York, 1996.

una identità definita e senza una ontologia propria, specifica, che lo distingue dagli altri esseri¹⁶. In questo nuovo mondo, la *Zoé*, ossia una vita infinita che sempre evolve e si trasforma, prevarrà sul *Bios*, la mera esistenza biologica circoscritta e finita.

Come può osservarsi, al di là delle apparenti differenze, tanto nel transumanesimo, quanto nel postumanesimo, risulta cruciale l'idea di evoluzione, con richiami non solo a Darwin, ma anche a Nietzsche, in riferimento alla volontà di potenza e alla plasmabilità dell'umano¹⁷. La natura umana, pertanto, non esiste o, comunque, va modificata, potenziata, ibridata, alterata¹⁸.

In ambito costituzionalistico, poi, si è di recente scritto che, “dal punto di vista giuridico, nulla osta che una forma di personalità giuridica possa essere riconosciuta anche a soggetti non umani, come possono essere robot e macchine. In fondo basta una riga di legge per ascrivere situazioni giuridiche soggettive a macchine, per quanto la questione sia ricca anche di implicazioni filosofiche”. Fra l'altro, ci si domanda “se emergerà l'esigenza che siano gli stessi robot a fissare le regole applicabili per i robot. Nel rispetto di un principio di “autodichia”, quale forma di possibile pluralismo”¹⁹.

Ancora, come già accennato, si è autorevolmente sostenuto che l'approdo finale della cultura dell'Occidente sarà l'onnipotenza della tecnica, il cui scopo è la stessa crescita infinita della propria potenza. La tecnica è destinata così a divenire il principio ordinatore di ogni materia, la volontà che regola ogni altra volontà²⁰: “Nella tecnica totalmente dispiegata, la norma suprema, da cui tutte le altre discendono – la suprema legge “morale” – è agire assumendo come *forma* dell'agire la volontà di accrescere all'infinito la potenza della tecnica”²¹. In particolare, si ritiene che “è destinato a prevalere un principio ordinatore che sconvolgerà il senso attualmente

16 D. Haraway, *Manifesto cyborg*, tr. It, Feltrinelli, Milano, 1995; R. Marchesini, *Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002; R. Braidotti, *Madri mostri e macchine*, tr. it., Manifestolibri, Roma, 2005; Id., *In metamorfosi*, Feltrinelli, Milano, 2003; N. Bostrom, *In Defense of Posthuman Dignity*, in *Bioethics*, 3/2005, p. 202; A.G. Biuso-S. Anastasi, *Postumanismo antropocentrico*, in *Riv. int. filosofia e psicologia*, 2/2020, p. 251 ss.

17 In merito a tali correnti, nella prospettiva del diritto costituzionale, C. Salazar, *Umano, troppo umano...o no? Robot, androidi e cyborg nel “mondo del diritto” (prime notazioni)*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1/2014, 266.

18 Per una critica, A. Allegra, *Visioni transumane. Tecnica salvezza ideologia*, Orthotes, Napoli-Salerno, 2017.

19 A. Celotto, *I robot possono avere diritti?*, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., 210.

20 E. Severino, in N. Irti-E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., 27-29.

21 Ivi, 35.

posseduto dal mondo. Le forme della normatività tradizionali, forti o deboli che siano, saranno sempre più costrette, per sopravvivere e impedire di essere annientate dalle forme antagoniste, a non intralciare il funzionamento ottimale della tecnica [...] e la loro struttura normativa sarà sempre più costretta a conformarsi a questa “esigenza”²².

3. *L'oscillazione fra un approccio human-centered e uno consumer-friendly*

Tale “profezia” non è priva di taluni riscontri nella realtà. Merita attenzione, al riguardo, un passaggio, non a caso piuttosto dibattuto, della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante *raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica* (2015/2103(INL)). In uno dei “considerando” si osserva, infatti, che “le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati”; una notazione che ha portato a concludere che “stiamo andando verso un modello in cui sarà sempre più difficoltoso legare l'attività delle macchine a quella di un singolo responsabile umano. Per cui va individuata una imputabilità autonoma”²³. Ed effettivamente, al punto 59, lett. h, la stessa Risoluzione auspica “l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi”.

Pochi mesi dopo, tuttavia, il 31 maggio 2017, il Comitato Economico e Sociale Europeo si è opposto a questa ipotesi di *e-personality for robots* e, comunque, a qualsiasi tipo di riconoscimento legale agli stessi²⁴. Ciò comporterebbe infatti, secondo il CESE, un rischio inaccettabile di azzardo morale, anche perché verrebbe a cadere la funzione preventiva svolta

22 Ivi, 36.

23 A. Celotto, op. cit., 212.

24 Parere CESE su *L'intelligenza artificiale – Le ricadute dell'intelligenza artificiale sul mercato unico (digitale), sulla produzione, sul consumo, sull'occupazione e sulla società*, (parere d'iniziativa) (2017/C 288/01).

dal diritto in materia di responsabilità civile, che è funzionale, fra l'altro, alla correzione del comportamento²⁵. Vi sarebbe il rischio della deresponsabilizzazione del costruttore, posto che la responsabilità verrebbe così trasferita al robot o al sistema di IA. In riferimento alle visioni postumaniste, si potrebbe dire che, secondo il CESE, a prescindere da metamorfosi, trasformazioni e ibridazioni, nonché dal trionfo di Zoé su Bios, è bene *che ognuno si continui ad assumere le proprie responsabilità*, a cominciare dal programmatore.

In questo quadro, anche per non cadere in un certo idealismo o nell'ingenuità, si invita opportunamente a non dimenticare che fa parte di precise strategie di marketing di aziende tecnologiche potentissime, mosse da formidabili interessi economici, il promuovere "l'ideologia per cui la diffusione della tecnologia avrebbe, di per sé, rappresentato un aumento della civiltà, della democrazia e della libertà"²⁶. Ideologia che, peraltro, non è nuova, perché si riallaccia al mito illuministico del progresso, alle ottimistiche teorie di Saint-Simon e al positivismo scientifico di Comte, secondo cui la scienza e la tecnologia non avrebbero fatto che migliorare sempre di più le condizioni di vita di tutti.

Da parte sua, il Libro Bianco *On Artificial Intelligence*²⁷ afferma che è essenziale che l'IA europea sia fondata sui "nostri" valori e diritti fondamentali quali la dignità umana e la tutela della *privacy*. Eppure, considerato l'insieme dei documenti UE in tema di IA, si è acutamente notato come "dall'obiettivo esigente di un'IA *human-centered* [...] si passi impercettibilmente a quello di un'IA *human-friendly*, o a quello ancor meno impegnativo di un'IA *user-friendly* o *consumer-friendly*, cedendo così a una logica pragmatica"²⁸. Affiorerebbe, cioè, una "persistente intonazio-

25 "The EESC is opposed to any form of legal status for robots or AI (systems), as this entails an unacceptable risk of moral hazard. Liability law is based on a preventive, behaviour-correcting function, which may disappear as soon as the maker no longer bears the liability risk since this is transferred to the robot (or the AI system)" (3.33). Il CESE prosegue aggiungendo che "vi è il rischio di un uso inappropriato e di abuso di uno status giuridico di questo tipo. In questo contesto, il confronto con la responsabilità limitata delle società è fuori luogo, in quanto è sempre la persona fisica a essere responsabile in ultima istanza. A tale riguardo, si dovrebbe esaminare in che misura la normativa nazionale e dell'UE vigente e la giurisprudenza in materia di responsabilità (per danno da prodotti difettosi e di rischio) e colpa propria sia sufficiente a rispondere a tale questione e, in caso contrario, quali soluzioni si impongano sul piano giuridico".

26 Lo ricorda A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale*, cit., p. 200.

27 *A European Approach to Excellence and Trust* (COM(2020) 65).

28 M. Zanichelli, op. cit., p. 87.

ne pragmatica e funzionalista”, in cui “la protezione delle persone appare essenzialmente finalizzata a favorire i consumi”, cosicché “l’IA viene disciplinata sul piano della normazione giuridica anzitutto in termini di “sicurezza”. Così facendo, tuttavia, quello che verrebbe a mancare è “la dimensione squisitamente bioetica e biogiuridica del problema IA: mentre ciò che è in questione è la difesa del primato ontologico dell’essere umano sugli artefatti, il tema è in gran parte ridotto a una questione di responsabilità per colpa e risarcimento dei danni”²⁹.

Con ciò si torna al tema delle *dimensioni costitutive dell’essere umano*. Le problematiche aperte dall’IA, come si vede, invitano a domandarsi, in ultima analisi, quali siano questi “nostri” valori e diritti fondamentali e, prima ancora, chi sia l’uomo e cosa lo contraddistingua. È un essere omologabile alle macchine digitali e ad altri esseri viventi? È un consumatore da tutelare? Oppure, effettivamente, esiste “un primato ontologico dell’essere umano sugli artefatti” e, in genere, sugli altri esseri?

4. La sostenibilità dell’IA

Queste domande, incentrate sull’uomo e sulla sua specifica dignità, che, come si è visto, importanti filoni di pensiero pongono oggi in discussione, interrogano anche il diritto costituzionale, nonché il diritto costituzionale comune dei Paesi UE, con specifico riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), che al primo articolo, rubricato “Dignità umana”, dichiara che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”³⁰.

Il diritto costituzionale, a mio avviso, non è chiamato oggi solamente ad orientare una normazione volta ad impedire discriminazioni fra esseri umani “potenziati” ed esseri umani “normali”, che non possono permetterselo³¹; ovvero a guidare una appropriata regolazione dei criteri con cui vengono immessi dati e programmi nelle macchine “intelligenti”, così da fermare esiti selettivi o razzisti³²; ovvero ad individuare le

29 Ivi, pp. 86-87.

30 La CDFUE recepisce così la nozione di dignità umana dell’art. 1 della Legge fondamentale di Bonn, che rappresenta il “nucleo duro dell’umano”, come sottolinea M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 175.

31 Sulla questione C. Salazar, *Umano, troppo umano*, cit., p. 268.

32 L’obiettivo ideale, come indica A. De Felice, *Intelligenza artificiale e processi decisionali automatizzati: GDPR ed ethics by design come avamposto per la tutela dei diritti umani*, in A. D’Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., p.

coordinate normative in quegli ambiti (veicoli autonomi, armi, medicina) in cui, accanto alle opportunità, è presente anche il rischio di ledere l'integrità fisica e la stessa vita³³. Il rischio, infatti, non è solo quello delle discriminazioni o delle lesioni, ma è anche e soprattutto quello dello smarrimento dell'essenza stessa dell'uomo, con la sua identità, la sua responsabilità morale, la sua corporeità e la sua relazionalità, la quale è certamente compromessa dalle asimmetrie derivanti da possibili modifiche strutturali della persona umana. Occorre quindi risalire ancora più a monte.

Sembra essenziale domandarsi se, a fondamento dell'uguaglianza e della pari dignità sociale, si riconosca all'uomo una sua *specificità* *dignità*, e se questa sia il fondamento dei diritti³⁴. Occorre infatti non solo assicurarsi contro i rischi e i danni discendenti dalle applicazioni dell'IA, ma occorre anche assicurare l'uomo stesso, la sua identità. Le *dimensioni costitutive dell'umano*, per l'appunto. Esprimere fiducia nella possibilità di governare la potenza della tecnica attraverso la politica e il diritto è già, in sé, considerevole³⁵. Ma senza una previa risposta alle domande sul perché occorra governare la tecnica e su chi sia l'uomo, si rischia, a mio avviso, di com-

419, è quello della c.d. *ethics by design*, per cui chi sviluppa queste nuove tecnologie deve rispondere anche ai principi etici che regolano la società, dal momento che "l'algoritmo non è neutro, ma è un programma informatico scritto ed implementato dalla mente umana che produce modelli a partire da dati non oggettivi e ricchi di *bias*, riflettendo discriminazioni già presenti nella società".

33 Sulla questione D. Amoroso, G. Tamburrini, *La questione del controllo umano significativo sui sistemi robotici ad autonomia crescente*, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., p. 89 ss.

34 In questo senso A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.; A. Spadaro, *Il problema del fondamento dei diritti fondamentali*, Cedam, Padova, 1991; F. Viola, *Dignità umana*, in *Enc. fil.*, 3/2006, 2863 ss.; P. Grossi, *La dignità nella Costituzione italiana*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008; A. Ruggeri, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 1/2011. Considera invece la dignità bilanciabile M. Luciani, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'uguaglianza*, a cura di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli 2009, p. 1060 ss. Cfr. ancora A. Pirozzoli, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, ESI, Napoli, 2012; A. Ruggeri, *Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo*, in *Dirittifondamentali*, 15 aprile 2014.

35 Il riferimento è a Natalino Irti, che nel citato volume N. Irti-E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., esprime fiducia nella possibilità – e nel dovere – del diritto di governare la tecnica.

battere la battaglia del diritto contro la potenza della tecnica con armi spuntate³⁶. Specie se, come nel caso dell'IA, la tecnica, ossia ciò che dovrebbe essere “regolato”, sfida il legislatore stesso, il “regolatore”, sul piano della soggettività e della sua stessa capacità di “scegliere scopi”³⁷.

Nell'introduzione al Libro Bianco sull'IA, la Commissione vi si riferisce in termini di “ecosistema”³⁸: “L'Europa può combinare i suoi punti di forza industriali e tecnologici con un'infrastruttura digitale di elevata qualità e un quadro normativo basato *sui suoi valori fondamentali* per diventare un leader mondiale nell'innovazione nell'economia dei dati e nelle sue applicazioni”³⁹. L'obiettivo che viene delineato è dunque quello di un “ecosistema di fiducia”, in considerazione dell'impatto che l'IA può determinare sulle nostre vite.

Si tratta di una terminologia interessante, ripresa dal linguaggio ambientale. Lo stesso in cui trova origine il concetto di “sostenibilità”⁴⁰. Anche in riferimento all'IA sembra allora opportuna una riflessione in termini di *sostenibilità*. E così come si invoca questo concetto con riguardo ad uno sviluppo tecnologico responsabile, ossia attento alla salvaguardia della *natura*, per tutelare l'*ecosistema*, la *biodiversità*, il benessere economico e sociale, anche a beneficio delle generazioni future⁴¹, allo stesso modo sembra interessante auspicare un'*intelligenza artificiale sostenibile*, a tutela anche della *natura umana*, che presenta “la sua biodiversità”, la sua peculiare

36 Tali domande, peraltro, secondo Irti, non sono ammissibili, perché, tramontata la fede in immutabili ed eterni fondamenti, “la norma ha una validità procedurale e non una verità di contenuto” e la *ratio legis* “non designa un fondamento di immutabile razionalità” ma, semmai, “il funzionamento delle procedure generatrici di norme”. Al contempo per l'A. occorre combattere: “La volontà di potenza si combatte soltanto con altra volontà di potenza” (N. Irti in N. Irti-E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., pp. 8 ss., 111 ss.).

37 Secondo Irti, infatti, – ma non secondo Severino – al diritto e all'uomo (i regolatori), a confronto con la potenza della tecnica (il regolato), resta una grande forza, ossia la capacità e la volontà di *scegliere scopi* (Ivi, pp. 20 ss., 46 ss.)

38 Sul punto cfr. l'attenta analisi di M. Zanichelli, op. cit., p. 71 ss.

39 Corsivo mio.

40 Il concetto, riferito inizialmente solo alla questione ecologica e alla responsabilità ambientale verso le generazioni future, ha assunto un significato più ampio, fino a riferirsi all'obiettivo del benessere ambientale, economico e sociale, come indicano gli stessi obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sul tema, in chiave giuridica, F. Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 187; F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Dir. amm.*, 2022.

41 Cfr. ora la legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha “inserito l'ambiente in Costituzione”, agli artt. 9 e 41.

dignità, da custodire e consegnare alle generazioni future. Al pari di ciò che accade per l'ecosistema (vegetale, animale, climatico), anche ciò che è *umano*, divenuto fragile, modificabile e plasmabile, merita tutela e protezione. E così come si riflette sui rischi derivanti dai *mutamenti climatici*, allo stesso modo occorrerebbe riflettere sui rischi derivanti dai *mutamenti dell'umano*.

La recente modifica costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., che ha voluto appunto valorizzare il tema ambientale collocandolo nella Costituzione⁴², conferma, peraltro, la centralità dell'uomo nell'ordinamento. L'art. 9 Cost., affermando ora che la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, *anche nell'interesse delle future generazioni*”, mostra come l'impegno per la tutela sia ordinato *all'uomo* e assunto *dall'uomo*, rendendo altresì evidente che è l'uomo, fra i tanti esseri, il solo soggetto consapevole degli effetti che il proprio comportamento produrrà sugli uomini che verranno, con i quali è solidale perché ne condivide la *medesima identità*.

Se dunque è interessante ragionare in termini di *intelligenza artificiale sostenibile*, avendo riguardo cioè alla custodia di ciò che è umano e alle *dimensioni costitutive dell'essere umano*, sono almeno due i profili rispetto ai quali il contributo del diritto costituzionale può rivelarsi prezioso.

5. *Le dimensioni costitutive dell'essere umano attraverso la Costituzione*

In primo luogo, benché la Costituzione italiana non riconosca esplicitamente la dignità umana quale fondamento dei diritti e delle libertà al pari dell'art. 1 della Legge Fondamentale tedesca (e al pari della CDFUE), affiora tuttavia, in più luoghi, e in particolare nell'art. 41, comma 2, un concetto analogo di dignità, quale “nucleo ultimo dell'umano, non sopprimibile né comprimibile da alcun potere pubblico e privato”⁴³. Proprio perché questo nucleo è presente in ogni uomo, a prescindere dalle sue condizioni personali e sociali; proprio perché esiste una *identità comune e propria di ciascun uomo*, possono esserci l'uguaglianza e la “pari dignità sociale” (art. 3)⁴⁴.

42 Cfr., al riguardo, M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 2022, 1; F. De Leonardis, *La riforma “bilancio” dell'articolo 9. Cost. e la riforma “programma” dell'articolo 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28/02/2022.

43 M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, cit., p. 177.

44 Gli artt. 2 e 3 Cost., secondo l'espressione di A. Ruggeri (da ultimo in *Auto-determinazione (principio di)*, in *Digesto/Disc. Pubbl.*, VIII Agg. (2021), 1 ss.)

Ma quali sono *le dimensioni costitutive dell'essere umano* che emergono dal testo costituzionale?

Dai primissimi articoli si evince subito la dimensione della *relazionalità*. L'“uomo della Costituzione” non è un individuo isolato e atomizzato, ma risulta titolare di diritti e insieme di doveri, chiamato a partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; chiamato a lavorare o, comunque, a svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La sua personalità “si svolge” nelle formazioni sociali. Anche qui la Costituzione ne prende atto come di un dato, di una realtà, che trova una concreta garanzia nel diritto di riunione, di associazione (anche in sindacati e in partiti), di professione della fede religiosa (anche in forma associata) e, in particolare, nel riconoscimento da parte della Repubblica della famiglia “come *società naturale* fondata sul matrimonio”. La relazionalità è, insomma, una caratteristica antropologica che viene riconosciuta e giuridicamente valorizzata dalla Costituzione⁴⁵.

Lo stesso può dirsi della *libertà*. È secondo “la propria scelta” che ogni cittadino ha “il dovere” di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. L'art. 36 afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia “un'esistenza *libera* e dignitosa”. Anche l'iniziativa economica privata è *libera* e, al contempo, non può svolgersi in modo da recare danno alla stessa *libertà*, intesa in questo secondo caso non già soggettivamente, ma

costituiscono la *coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento. Cfr. inoltre G. Ferrara, *La pari dignità sociale* (Appunti per una ricostruzione), in *Studi Chiarrelli*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1974.

- 45 Come osserva M. Olivetti, *I diritti fondamentali*, cit., p. 383, “l'associazione è espressione di una giuridicità propria, non determinata dall'ordinamento giuridico”. Cfr. pure G. Guzzetta, *Il diritto costituzionale di associarsi*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 64. Sembra interessante ricordare che la libertà di associazione non figura né nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, né nello Statuto albertino, posto che, per i democratici del '700 (J.J. Rousseau, *Il contratto sociale* (1762), Einaudi, Torino, 1966, pp. 23 ss. e 42 ss.), così come per i liberali dell'800 (V.E. Orlando, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* (1895), in *Diritto pubblico generale*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 422), qualsiasi realtà sociale che adombrasse il rapporto privilegiato fra lo Stato e il cittadino era vista con sfavore, dovendo prevalere la volontà generale e la sovranità statale (A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, II, Cedam, Padova, 1992, p. 344 ss.). Tanto più importante è, allora, a fronte dello strapotere di una nuova “volontà generale” e di una nuova “sovranità” (quella della tecnica e più precisamente di chi detiene e gestisce i dati personali), salvaguardare tale libertà e con essa l'autonomia dei “corpi intermedi”.

oggettivamente, al pari dell'altro concetto ivi menzionato, la dignità umana. Sotto questo profilo può leggersi anche la disposizione per cui l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Anche in tali casi, infatti, analogamente a quanto previsto per la libertà di iniziativa economica, è da ritenersi implicito, in coerenza con il quadro costituzionale, che la libertà di scienza "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"⁴⁶. Un'osservazione che sembra importante rimarcare, specie nella prospettiva di un'*intelligenza artificiale sostenibile*. Ad ogni modo la Costituzione sottintende un diritto generale di libertà, ossia di fare tutto ciò che la legge non vieta⁴⁷. Come ha affermato la Corte costituzionale, la libertà personale rientra nei valori supremi "quale *indefettibile nucleo essenziale dell'individuo*, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita e all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire *la matrice prima di ogni diritto*, costituzionalmente protetto, della persona"⁴⁸.

La libertà di coscienza, poi, quale libera manifestazione dei propri convincimenti, si ricava in particolare dalla libertà di religione, dalla libertà di manifestazione del pensiero, dalla libertà di comunicare riservatamente. Come affermato dalla Corte costituzionale, "si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 Cost."⁴⁹. La Consulta ha sottolineato, in quell'occasione, che "la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana". Come si vede, questa "sfera intima della coscienza" è una dimensione dell'essere umano più profonda e meno effimera dei sentimenti e delle emozioni, che spesso vengono richiamati per sottolineare le "carenze" dell'IA a confronto con l'uomo. Va notato, fra l'altro, che, se è vero (forse) che "le macchine intelligenti non hanno sentimenti", è altresì vero che pos-

46 Ipotizza un parallelismo fra i limiti della libertà di iniziativa economica e i possibili limiti alla ricerca scientifica applicata (distinta dalla ricerca teorica), M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, cit., p. 460.

47 M. Mazziotti di Celso, G.M. Salerno, *Istituzioni di diritto pubblico*, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, p. 97.

48 Corte cost., sent. n. 238/1996.

49 Corte cost., sent. n. 467/1991.

sono essere programmate per suscitargli. Quel che certamente manca alle macchine, piuttosto, è “la sfera intima della coscienza individuale”, intesa come quella parte del sé che riconosce, che discerne, che sceglie, che decide, che si impegna e che, quindi, esercita la libertà⁵⁰.

Dalla Costituzione emerge anche un’ulteriore dimensione costitutiva dell’essere umano, la *corporeità*. La libertà protetta dall’ordinamento all’art. 13 Cost. è infatti, innanzitutto, libertà *fisica* della persona, nella consapevolezza della dimensione corporea di quest’ultima⁵¹. Altrettanto indicativo, con riguardo alla corporeità come elemento costitutivo della persona, è il quarto comma dell’art. 13, per cui “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. La dimensione corporea viene inoltre in rilievo con riguardo al diritto alla salute, che è da intendersi come *integrità e benessere psico-fisico*. Significativo, sotto questo profilo, è l’art. 32, secondo comma, poiché dispone che i trattamenti sanitari obbligatori possono somministrarsi solo per legge e che quest’ultima “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”⁵². Il corpo (e ciò che lo riguarda) risulta infatti componente essenziale della persona umana e della sua dignità, a prescindere dallo stato di salute, dallo stato fisico, dall’abilità/disabilità, dalla capacità lavorativa, e dall’attitudine a produrre reddito⁵³. *La dignità della persona si riflette, quindi, nella dignità del suo corpo*. Del resto, la

50 Come afferma A. Modugno (*Intelligenza della realtà e azione responsabile*, cit.) richiamando P. Pagani (*Appunti sulla specificità dell’essere umano*, in L. Grion (a cura di), *La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo*, Annuario di Studi filosofici 2009, La Scuola, Brescia 2009, p. 148), la persona umana, unica tra i viventi, possiede la capacità, e direi pure l’esigenza profonda, “di “ritornare su di sé” avendo sé come un contenuto (radicalmente privilegiato) di sé stessa”: “è perché è originariamente collocato oltre sé che l’uomo può ritornare su di sé”, il che lo rende del tutto non commensurabile con la macchina.

51 La dottrina, com’è noto, ha a lungo discusso sull’oggetto tutelato dall’art. 13 Cost., se sia cioè da intendersi come protezione anche della libertà morale e sociale. Indubbio, comunque, è che la norma protegga la libertà fisica della persona, come sottolineato in particolare da A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit., p. 178, già da L. Elia, *Libertà personale e misure di prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 29 ss. e, ora, da M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, cit., p. 190.

52 L’art. 32, comma 2, come mostrano i lavori in Assemblea costituente, fu inserito per iniziativa dell’on. A. Moro, che desiderava con ciò impedire, specie per le persone disabili, pratiche sanitarie diminutive della loro integrità fisica (A.C., Comm. Cost., Ad. Plen., 28.1.1947, p. 204).

53 Infatti, con riguardo al danno biologico, che risulta dall’art. 32, comma 2 Cost. e dall’art. 2043 cod. civ., la Corte costituzionale ha chiarito che vi è un obbligo di riparazione e che l’indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull’attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere

pari dignità sociale è riconosciuta dall'art. 3 Cost. “senza distinzione di condizioni *personali* e sociali”.

Quali sono dunque le principali dimensioni costitutive dell'essere umano, secondo la Costituzione? A chi conducono queste *tracce costituzionali*? Come si è visto attraverso questa indagine molto sommaria, conducono ad un essere individuale che è, insieme, corporeo e spirituale, libero, autocosciente, responsabile; che vive di relazioni e, anzi, nasce dalla relazione. I suoi orizzonti e i suoi progetti – in ambito familiare, sociale, lavorativo, religioso, culturale, scientifico, artistico, economico – hanno orizzonti ampi e persino illimitati, ma nella sua realtà trova posto il limite, secondo svariate accezioni; in particolare è un essere fallibile, come attesta il diritto penale stesso. In tutto questo, comunque, risiede la sua peculiare dignità. Nell'essere umano e nella sua dignità trova consistenza quel baluardo costituzionale rappresentato dai “principi supremi” e dai “diritti inviolabili” che lo stesso potere di revisione costituzionale non può infrangere senza rompere, con ciò, lo stesso patto costituzionale⁵⁴. Bisogna riconoscere, infatti, che se c'è un contenuto che sostanzia i principi supremi e i diritti inviolabili, quale “essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, questo non può che essere l'”indefettibile nucleo essenziale dell'individuo”⁵⁵.

L'intelligenza artificiale e le sue applicazioni sono allora sostenibili se rispettano le dimensioni costitutive dell'essere umano, nella prospettiva filosofica così come in quella costituzionale. La quale conduce altresì a focalizzare un secondo profilo.

6. La “precedenza della persona”, il “primato dell'essere umano”

Occorre considerare che il patto costituzionale come tale – ossia *come fatto ed esperienza storica* – esprime, in sé, una scelta in favore della persona umana. Se c'è un valore che accomuna le diverse e lontane prospettive politiche che si incontrarono per dar vita alla Costituzione, questo valo-

anche gli effetti della lesione del diritto fondamentale dell'individuo alla salute (sent. n. 88/1979).

54 Corte cost., sent. n. 1146/1988.

55 Come osserva F. Patroni Griffi, *Le regole della bioetica tra legislatore e giudici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 15, con l'avvento della Costituzione, il pluralismo e, soprattutto, la dignità umana “costituiscono metavalori che si calano in principi supremi sottratti alla politica, allo spazio delle legittime scelte legislative e alla stessa possibilità di revisione costituzionale”.

re è la persona e, più precisamente, l'idea della *precedenza della persona sullo Stato*⁵⁶. E ciò nella consapevolezza della catastrofe cui aveva condotto l'affermazione dello Stato, l'allontanamento dalla centralità dell'uomo e la negazione della sua intrinseca dignità⁵⁷.

Ciò che è essenziale, in questo paradigma che caratterizza il patto costituzionale, è dunque la precedenza della persona rispetto al potere, che in quel momento storico era rappresentato dallo Stato. Se ora si impone il potere della tecnica, la precedenza della persona umana va riaffermata rispetto ad essa. Custodire l'*indefettibile nucleo essenziale dell'individuo*, nonché le *dimensioni costitutive dell'essere umano* di fronte a tutte le applicazioni dell'IA significa dunque riconfermare quel paradigma e, con esso, il significato profondamente costituzionale che racchiude e che attiene ad un'esperienza: quella per cui il distacco dalla centralità della persona ha portato alla catastrofe.

Il documento che meglio sembra cogliere i termini della questione fin qui approfondita è, mi sembra, quello dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *The brain-computer interface: new rights or new threats to fundamental freedoms?*⁵⁸, relativo alla tecnica di *neuroimaging* funzionale che consente la lettura di segnali elettroencefalografici, la loro correlazione con le intenzioni del soggetto e la traduzione di questa correlazione in comandi d'azione⁵⁹. Mostrando innanzitutto consapevolezza circa il fatto che l'identità individuale, l'agire e la responsabilità morale possono anche essere ridotti dalle neurotecnologie, si evidenzia il rischio che *such outcomes could change the very nature of humanity and of hu-*

56 Particolarmente significativo, al riguardo, il c.d. "o.d.g. Dossetti", presentato nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, in I sottocommissione, e discusso nella seduta pomeridiana del 9 settembre 1946, in cui si legge che "la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche cui il nuovo Statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che riconosca la precedenza sostanziale della persona rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella". Nel corso del dibattito l'on. Togliatti dichiarò adesivamente, riferendosi alla dottrina che lui rappresentava, che "lo Stato, ad un certo momento, dovrebbe scomparire; mentre sarebbe assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana". Dal canto suo l'on. Basso osservò come tutta la filosofia moderna avesse superato nel concetto di personalità il concetto della individualità, riferita un "ipotetico individuo isolato".

57 Celebri, al riguardo, le pagine di G. Capograssi, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti* (1950), ora in *Opere*, V, Milano, 1959, p. 153 ss.

58 Risoluzione n. 2344 del 22 ottobre 2020.

59 Per questa definizione, CNB, parere *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo: osservazioni bioetiche*, cit., Appendice-Neurotecnologie.

*man societies*⁶⁰. In altri passaggi ci si riferisce al rischio che sia colpito *the very centre of our human being*⁶¹ con specifico riferimento ad alcuni ambiti, come l'identità personale, la libertà della volontà, la riservatezza del pensiero, l'accesso ineguale al potenziamento cognitivo, con possibili effetti discriminatori⁶².

La Risoluzione, nel ricapitolare i principi etici in materia, richiama, fra l'altro, la Convenzione di Oviedo e, in particolare, l'art. 2, rubricato "Primato dell'essere umano", per il quale "l'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza"⁶³. Ora la società e la scienza sono ambiti degni e costituzionalmente rilevanti. Cosa significa, in riferimento all'IA, che l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul "solo" interesse della società e della scienza? Significa, essenzialmente, – almeno a me pare – che nessun uomo, quali che siano le sue condizioni personali e sociali, può essere ridotto a puro oggetto o a semplice mezzo, perché la persona umana è *sempre un fine*, secondo l'etica kantiana e, prima ancora, secondo quella giudaico-cristiana, per la quale la dignità umana deriva dall'essere creatura a immagine e somiglianza di Dio.

In concreto, in ambito medico-sanitario ad esempio, è necessario che le finalità di ricerca scientifica e l'interesse pubblico al miglioramento delle condizioni di salute dell'intera popolazione, anche grazie all'impiego dell'IA, non comportino, per il singolo paziente, un indebolimento del diritto alla riservatezza dei suoi dati, nonché del suo stesso diritto alla salute, quanto alla qualità delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione⁶⁴. Eloquentemente è un passaggio del menzionato parere del CNB su *Intelligenza artificiale e medicina*⁶⁵, dove si osserva

60 p. 1.

61 p. 17.

62 p. 13.

63 Ai sensi del testo ufficiale in inglese: "Article 2 – Primacy of the human being. The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science". Ai sensi di quello in francese: "Article 2 – Primauté de l'être humain. L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science".

64 Valgono, al riguardo, le considerazioni di L. Chieffi, *Spunti per una riflessione intorno ad una "bioetica pratica"*, in Id. (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 12 ss., per cui le logiche del profitto, come pure la questione della sostenibilità finanziaria, non possono, alla luce del quadro costituzionale, pregiudicare le fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, specie dei più fragili.

65 CNB, *Intelligenza artificiale e medicina: aspetti etici*, cit., p. 12.

che “l’assistenza medica comporta anche grandi interessi economici, pertanto l’IA può essere orientata, attraverso la costruzione degli algoritmi, ad influenzare in vari modi le decisioni del medico [...], può indurre a privilegiare una classe di farmaci rispetto ad una altra [...], può suggerire l’impiego di determinate apparecchiature e tecnologie più costose in alternativa ad altre più economiche. Può influenzare il medico a prescrivere trattamenti piuttosto che a stimolare il paziente a migliorare buoni stili di vita”.

Il *primato dell’essere umano* di cui alla Convenzione di Oviedo corrisponde, quindi, a quella *precedenza della persona umana rispetto al potere* che rappresenta il nucleo centrale dell’umanesimo costituzionale⁶⁶. Con questa consapevolezza può dirsi che, nell’ottica costituzionale, la *legittimità* di prospettive come quella postumanistica e transumanistica va posta in dubbio non tanto perché, venendo a mancare le stesse dimensioni costitutive dell’essere umano, esse di fatto contraddicono tutti i principi etici elaborati in tema di IA (*trasparency, justice, fairness, responsibility, safety, security, privacy, etc.*⁶⁷), ma soprattutto perché implicano la soppressione di quello che la Corte costituzionale ha qualificato come l’*“indefettibile nucleo essenziale dell’individuo”*⁶⁸. E in questo nucleo trovano dignità tanto la parte immateriale e spirituale della persona, quanto il corpo, per quanto possa sembrare elementare constatarlo. L’auspicata “rivoluzione antropologica”, insomma, ove volta a ridisegnare l’identità umana e gli stessi meccanismi di evoluzione della specie, va ad intaccare la sostanza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana.

I processi regolatori che vogliano collocarsi nel quadro costituzionale e in quello derivante dal patrimonio costituzionale comune dei Paesi dell’Unione europea dovranno allora avere come bussola la stessa persona umana, con la sua specifica dignità e con la *sua peculiare finitezza*. Rispetto a quest’ultima, l’IA può rappresentare una grande risorsa oppure una

66 Per questa espressione e per gli interessanti spunti che ne scaturiscono, Q. Camerlengo, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in *Consulta Online*, II, 2022.

67 Cfr. ancora la Risoluzione del Consiglio d’Europa, *The brain-computer interface: new rights or new threats to fundamental freedoms?*, cit., p. 19. Altri “elenchi” di principi a p. 14-16 (tratti da Greely et al., *Neuroethics Guiding Principles*, in *J.Neurosci.*, December 12, 2018, 38(50):10586-10588; M. Jenca, *Democratizing cognitive technology: a proactive approach*”, in *Ethics and Information Technology*, 19 June 2018).

68 Sulla questione R. Fattibene, *La tensione delle garanzie di libertà e diritti*, cit., p. 10 ss.

pericolosa minaccia, tutte le volte che punti a trasformare l'uomo in *pura digitalità*, come pure a ridurlo ad una sola delle sue capacità mentali⁶⁹, o ad un soggetto che finisce per relazionarsi solo con delle macchine⁷⁰, fino a ridurlo a mero oggetto materiale, inevitabilmente telecomandato dalla volontà del più potente⁷¹.

69 Cfr. CNB, parere *Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici*, del 22 febbraio 2013, p. 9, nota 11, in cui si mette in guardia da quella visione riduzionistica dell'intelligenza umana, "che viene rappresentata come un insieme di funzioni-prestazioni separate, su ciascuna delle quali si può intervenire autonomamente ed efficacemente con una pillola, senza tener conto dell'influenze ambientali, emotive, relazionali che vi incidono", ricordando, altresì, che è aperto un dibattito sui rapporti fra mente e cervello e sulle nozioni di conoscenza-cognitivo (p. 16). Cfr. pure CNB, *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo*, cit., *Raccomandazioni*, in cui si afferma che le conoscenze neurologiche acquisibili mediante le nuove tecnologie non potranno costituire, in quanto tali, "il "corrispettivo cerebrale" della "verità, libertà e responsabilità", perché tali qualità sono proprie delle "persone" e non dei "cervelli".

70 Ad es., in ambito sanitario e socio-assistenziale, l'impiego di robot apre prospettive importanti per molti pazienti e per le relative cure domiciliari, ma ciò non deve condurre a trascurare l'importanza del contatto umano, la presenza fisica e, con essi, la considerazione dei bisogni affettivi. Sull'approccio antropocentrico nell'uso dei robot per l'assistenza, cfr. E. Ferioli, *Digitalizzazione, intelligenza artificiale*, cit., p. 441.

71 Cfr. ancora CNB, parere *Intelligenza artificiale e medicina*, cit., p. 9, in cui si auspica "un nuovo "umanesimo digitale", per una medicina "con" le macchine e non "delle" macchine".